



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 27 Febbraio 2019

SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO O DIVIETO DI SOGGIORNO: TROPPO GENERICHE LE PRESCRIZIONI DI “VIVERE ONESTAMENTE” E DI “RISPETTARE LE LEGGI”

L'inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” non può integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno.

Lo ha affermato la Corte costituzionale con la [sentenza 25](#) depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso), dichiarando perciò la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 75, secondo comma, del Dlgs n. 59/2011 (Codice antimafia). La decisione rappresenta l'ultimo tassello del processo di adeguamento ai principi espressi dalla Corte di Strasburgo nella sentenza “de Tommaso”. La Corte dei diritti dell'uomo, infatti, aveva già riscontrato la vaghezza e la genericità delle prescrizioni di “vivere onestamente e “rispettare le leggi” ed aveva perciò affermato la violazione della Convenzione europea.

Anche le Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza “Paternò” avevano riconosciuto che queste prescrizioni erano prive di quel contenuto determinato e specifico che sarebbe stato necessario per dare loro un valore precettivo.

L'esigenza di contrastare il rischio che siano commessi reati – ragion d'essere delle misure di prevenzione – resta comunque soddisfatta dalla facoltà per il giudice di indicare e modulare prescrizioni specifiche nell'ambito della sorveglianza speciale.

La Corte ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche al meno grave reato contravvenzionale che si configura quando la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente e di “rispettare le leggi” è commessa dal sorvegliato speciale, senza obbligo o divieto di soggiorno.

Roma, 27 febbraio 2019